

FINEURO spa

Il Tribunale di Verona, seconda sezione civile composta dai sigg.ri

Magistrati

dr. Fernando Platania Presidente rel.

dr. Ernesto D'Amico Giudice

dr. Francesco Fontana Giudice

Con ricorso presentato il 29 febbraio 2012 la società Fineuro spa

chiedeva ai sensi dell'art. 124 3 co l.f. la designazione dell'esperto al

fine di procedere alla stima degli attivi delle società del gruppo Arena

poste in amministrazione straordinaria al diviso fine di proporre un

concordato anche a seguito della pubblicazione da parte dei

commissari, delle procedure di un avviso di ricerca di terzi assuntori

di concordati in conformità alla Circolare Ministeriale del 27 luglio

2011;

apparendo opportuno disporre la comparizione degli istanti

unitamente ai commissari delle procedure interessate, veniva fissata

udienza camerale;

si costituivano in giudizio in tale procedura i commissari delle società

sottoposte ad amministrazione straordinaria che chiedevano il rigetto

dell'istanza assumendo che fosse competente alla designazione

dell'esperto ai sensi dell'art. 124 l.f. il Ministero dello Sviluppo

Economico quale autorità vigilante delle procedure; veniva anche

chiesta la revoca del provvedimento di designazione dell'esperto a

suo tempo nominato dal Tribunale per la valutazione del patrimonio

della società Finsipa per la quale era stato nominato l'esperto ai

sensi dell'art. 124 l.f.

IN CASO.it

La complessa questione sottoposta all'esame del Tribunale e sulla quale non vi sono sostanzialmente precedenti, deve muovere dall'esame delle normative applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria aperte in epoca antecedente al d.lgs 8 luglio 1999 n. 270 le quali, ai sensi della legge 30 gennaio 1979 n.26 art. 1 comma 6, sono disciplinate, se non diversamente stabilito, dagli artt. 195 e segg. della legge fallimentare. Tra le disposizioni applicabili in forza dell'indicato richiamo v'è l'art. 201 l.f. che dispone la sostituzione dell'Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione nei poteri del Tribunale (oltreché nei poteri del giudice delegato).

Né sembra rilevante il fatto che anche per le procedure aperte nel vigore della legge 30 gennaio 1979 n.26 possano trovare applicazione le disposizioni del d.lvo 8 luglio 1999 n. 270 dettate per le procedure di concordato poiché tali disposizioni non apportano deroghe significative al regime in precedenza previsto, considerato che l'art. 78 richiama pur sempre le disposizioni dell'art. 214 l.f. (sul concordato nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa).

Ciò che rileva effettivamente è che il sistema previsto dal decreto legge 70/2011 non deroga alle disposizioni generali dettate per l'amministrazione straordinaria modellate sulla liquidazione coatta amministrativa e quindi, per quel che qui conta, alle disposizioni che prevedono la sostituzione dell'autorità amministrativa nei poteri del Tribunale.

Mette conto di osservare in particolare che anche nel sistema delineato dal d.lgs 270/99, l'Autorità Amministrativa di vigilanza ha conservato poteri assai rilevanti, essendo ad essa riservato il potere di autorizzare l'imprenditore ovvero un terzo a depositare l'istanza di concordato. Sa ciò è, appare conforme al sistema che anche la designazione dell'esperto che debba redigere la relazione prevista dall'art. 124 l.f. sia affidata all'autorità amministrativa poiché tale relazione è sostanzialmente prodromica all'autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato che è affidata alla stessa Autorità. In altre parole come nel sistema ordinario vi è coincidenza tra l'autorità che designa l'esperto e autorità che deve valutare la congruità dei criteri seguiti nella proposta che preveda condizioni differenziali per i creditori (il Tribunale), così non può ritenersi incoerente che anche nel sistema delineato per le amministrazioni straordinarie vi sia coincidenza tra autorità che autorizza la presentazione del concordato ed autorità che designa l'esperto.

Pertanto occorre prendere atto che la nomina dell'esperto non può essere disposta dal Tribunale.

Conseguentemente l'istanza di designazione dell'esperto va respinta e va anche disposta la revoca della designazione già effettuata in relazione all'istanza formulata dalla Fineuro il 5 settembre 2011.

Trattandosi di designazione e non di nomina, non sono coinvolti i diritti dell'esperto designato che dunque non deve essere coinvolto nel presente procedimento.

IN CASO.it

Respinge l'istanza volta alla nomina di un esperto ai sensi dell'art. 124 della legge fallimentare avanzata con istanza del 29 febbraio 2012 e revoca il provvedimento del 16 settembre 2011 di questo Tribunale con il quale era stato designato il dott. Rubini ai sensi dell'art. 124 della legge fallimentare.

Verona, 12 giugno 2012.



Il Procuratore ist
[Signature]

Depositato in cancelleria

oggi 14 GIU. 2012



JURID
GIUDIZIARIO

[Signature]